

Giustizia riparativa e processo penale: luci e ombre di una nuova modalità di risposta al reato

Restorative justice and criminal trial: lights and shadows of a new mode of responding to crime

Danila Certosino¹

Abstract (ita): Nell'ambito del procedimento penale ordinario, le aperture nei confronti del paradigma riparativo puntano al superamento della logica che considera necessaria l'applicazione della pena, soprattutto quella detentiva, la quale nei riguardi di fattispecie di reato di minore allarme sociale risulta non soltanto sproporzionata alla oggettiva gravità del fatto e priva di una valenza educativa, ma altresì potenzialmente criminogena, potendo il contatto con l'ambiente carcerario generare l'effetto opposto a quello rieducativo.

Con le ultime prospettive di riforma (l. 27 settembre 2021, n. 134 «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», c.d. "Riforma Cartabia") si ipotizza una più ampia adesione all'approccio riparativo durante l'intero arco procedimentale, sia in un contesto pre-processuale, onde sterilizzare l'esercizio dell'azione penale, sia in fase di giudizio (configurandosi come probation) sia, da ultimo, in fase esecutiva, ove potrà comportare la sospensione della condanna ovvero incidere sulle modalità di attuazione della pena, consentendo così di superare la tradizionale frattura fra esecuzione carceraria della pena e rinuncia tout court alla pretesa punitiva.

Si riscontrano, tuttavia, alcune criticità, soprattutto con riferimento all'ambito di operatività della giustizia riparativa, che dovrebbe trovare applicazione nei riguardi di qualunque fattispecie di reato. L'avvio di un percorso di restorative justice può, infatti, incontrare alcuni ostacoli nelle ipotesi di reato connotate da maggiore gravità, pertanto, nella prospettiva della riforma, occorrerà disciplinare oculatamente questo nuovo modello di giustizia, nell'intento di conseguire quella auspicata "riparazione" che il sistema di giustizia formale non è in grado di assicurare.

¹ Ricercatrice in Diritto processuale penale presso il Dipartimento jonico dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Titolare dell'insegnamento di Diritto processuale penale minorile presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e dell'insegnamento di Diritto processuale penale presso il Corso di laurea triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime. Email: danila.certosino@uniba.it

Abstract (eng): In the context of ordinary criminal proceedings, the openings towards the reparative paradigm aim at overcoming the logic that considers the application of the penalty necessary, especially the prison sentence, which in respect of a crime of minor social alarm is not only disproportionate to the objective gravity of the fact and devoid of an educational value, but also potentially criminal, being able to contact with the prison environment generate the opposite effect to the re-educational one.

With the latest reform prospects (l. 27 september 2021, n. 134 «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», c.d. Riforma Cartabia) it is assumed a wider adherence to the reparative-mediative approach during the entire procedural arc, both in a pre-trial context, in order to sterilize the exercise of criminal prosecution, both in the trial phase (configuring itself as probation) and, finally, in the executive phase, where it may result in the suspension of the sentence or affect the methods of implementation of the sentence, thus allowing to overcome the traditional fracture between prison execution of the sentence and renunciation tout court to the punitive claim.

There are, however, some critical issues, especially with reference to the scope of operation of restorative justice, which should find application with respect to any case of crime. The initiation of a restorative justice path may, in fact, encounter some obstacles in crime hypotheses marked by greater seriousness, therefore, in the perspective of the reform, it will be necessary to regulate wisely this new model of justice, with the intention of achieving the desired "reparation" that the formal justice system is unable to ensure.

Parole chiave: Giustizia riparativa; mediazione; vittima; processo penale; riforma Cartabia

Keywords: Restorative justice; mediation; victim; criminal trial; Cartabia reform

1. La giustizia riparativa: nozione e inquadramento giuridico.

Alle radici della “restorative justice” si pone la ricerca di un modello di giustizia, diversificato dai precedenti², che sia in grado di far convergere su di sé il consenso dei vari gruppi sociali. Questo innovativo fenomeno è stato studiato da una pluralità di punti di osservazione, finalizzati all’individuazione di una nozione unitaria di “giustizia riparativa”³.

Nel corso degli anni, nei diversi Paesi che hanno sperimentato questo nuovo approccio alla giustizia, si sono avute numerose definizioni della particolare modalità di intervento, che possono

² Sulla differenza fra il modello tradizionale retributivo e il modello alternativo riparativo, cfr., in particolare, Zagrebelsky 2003, p. 32, ove l'autore afferma che, mentre scopo del primo è «il ripianamento del torto con una sanzione equivalente», obiettivo del secondo è, invece, il «ristabilimento di una comunanza, incrinata o infranta dal torto commesso e subito».

³ Il primo autore a creare un modello integrato di giustizia riparativa è stato Zehr 1990, p. 181, secondo cui «la giustizia riparativa può essere vista come un modello di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo».

ricondursi fondamentalmente a tre: la nozione orientata sulla vittima del reato, quella orientata sulla comunità e quella incentrata sui contenuti e sulle modalità della riparazione⁴.

Tre definizioni, dunque, che prendono in considerazione aspetti peculiari del paradigma riparativo. Innanzitutto la vittima del reato, che assume un ruolo centrale e la cui partecipazione al percorso riparativo è fondamentale al fine di recuperare quel senso di sicurezza smarrito in conseguenza della perpetrazione dell'illecito criminale; in secondo luogo, il concetto di comunità, nel senso che è compito della giustizia riparativa fungere da catalizzatore dell'aspetto comunicativo-relazionale del conflitto, richiamando ciascun soggetto coinvolto ad un maggior senso collettivo; in terzo luogo, i contenuti e le modalità di *restoration*, elaborati in modo tale da consentire una riparazione concreta del danno cagionato alla vittima.

La nozione di giustizia riparativa maggiormente condivisibile è quella che fa leva su due aspetti fondamentali: la ricerca di una soluzione comune del conflitto – che veda coinvolti il reo, la persona offesa e la comunità – e l'assunzione di responsabilità da parte del reo⁵. In tal senso, il modello riparativo si configura come «un processo in cui tutte le parti interessate da un particolare reato si incontrano per decidere insieme come affrontare le conseguenze del reato stesso e le implicazioni per il futuro che potranno derivare dalla commissione di questo»⁶.

L'approccio della giustizia riparativa non è in realtà nuovo: è possibile rintracciarne le radici in varie culture indigene tradizionali, ove, al fine di evitare tutte le pratiche violente che si ispiravano alla legge del più forte, si cercava, attraverso l'aiuto di una persona autorevole che fungeva da mediatore, di intervenire per risolvere eventuali controversie insorte fra le parti⁷. La risoluzione della vicenda conflittuale prendeva la forma di un'audizione pubblica delle due parti e delle loro famiglie di fronte alla comunità riunita, allo scopo di trovare forme di accomodamento in grado di compensare la vittima per il danno sofferto, promuovere la nozione di responsabilità individuale presso l'offensore e, soprattutto, ripristinare l'armonia e l'equilibrio sociale violati dall'atto deviante.

A partire dagli anni settanta del secolo scorso, il paradigma riparativo ha cominciato a diffondersi prima in Canada e, successivamente, negli Stati Uniti, per poi radicarsi pian piano anche in ambito europeo ed è stato concepito come una delle novità fondamentali nel panorama di regolazione della conflittualità sociale⁸.

La crescente emersione di una nuova filosofia di approccio al conflitto generato dal reato, fondata su un'istanza di riappropriazione dei processi di ricomposizione del conflitto medesimo da parte

⁴ Per un'ampia e dettagliata analisi sull'argomento, cfr. Mannozi 2003, p. 61 ss.

⁵ Mannozi 2003, cit., p. 91.

⁶ Questa è la definizione che viene elaborata da Marshall 1996, p. 10.

⁷ In questi termini, Colamussi-Mestitz 2010, p. 424.

⁸ Per un'analisi comparatistica delle tecniche di giustizia riparativa, cfr. Di Gangi 2011; Flor-Mattevi 2012; Mannozi 2003, cit., p. 168 ss.; Nicosia – Bruni – Dioguardi – Marinelli 2006, p. 115 ss.; Vezzadini 2003.

dei suoi protagonisti, rappresenta una risposta alla necessità di sopperire all'insufficienza dello Stato nel rendere giustizia, secondo il metodo tradizionale⁹.

La riscoperta del ruolo della vittima del reato e la necessità di garantirne una maggiore tutela hanno messo in discussione la concreta efficacia dei precedenti modelli di giustizia, determinando il convincimento che è necessario un approccio diverso, che faccia leva sulla interazione fra i soggetti coinvolti a vario titolo nel conflitto¹⁰.

L'approccio riparativo si colloca nell'ambito della c.d. "degiurisdizionalizzazione" del conflitto, che sposta l'obiettivo dalla risoluzione alla gestione dello stesso, mediante la sua ricollocazione. Differenziandosi dai precedenti modelli retributivo e rieducativo, la *restorative justice* si concretizza come una modalità di regolazione sociale che si affianca al modello tradizionale di gestione delle situazioni controverse¹¹, collocandosi in termini di complementarietà.

Alla base della nascita di questo innovativo modo di amministrare la giustizia possono individuarsi due esigenze fondamentali: l'insoddisfazione nei confronti del sistema penale attualmente vigente e – come poc'anzi accennato – la necessità di rivalutare il ruolo della vittima del reato¹².

Per questo motivo il paradigma riparativo punta ad una ricostruzione del legame sociale interrotto, considerando come fondamentale il ruolo della persona offesa dal reato, non più relegata ai margini, come possibile destinataria di un mero risarcimento economico, ma collocata al centro del conflitto, in quanto portatrice di una sofferenza e di un disagio emotivo e psicologico non sempre ristorabili in termini monetari¹³.

La prospettiva è quella del superamento della concezione del reato come mera violazione di una norma giuridica e l'accoglimento di una visione relazionale-sociale del fatto criminoso, che tenga

⁹ Così Patanè 2012, p. 487.

¹⁰ Interessante, in riferimento alla nascita della giustizia riparativa, la ricostruzione operata da Paliero 2007, p. 111 ss. Cfr., altresì, Così 2003, p. 117 ss.; Mazzuccato 2002, p. 155 s.

¹¹ Particolarmente suggestiva la metafora con cui si paragona la giustizia riparativa ad un diritto "orizzontale", dialogato e dialogante, gestito direttamente dai consociati, in base ai rapporti privati di reciproca soddisfazione e canoni riconosciuti alla comunità di appartenenza. Cfr., in tal senso, Cesari 2005, p. 58.

¹² Evidenziano la necessità dell'approccio riparativo, Bouchard 2009, p. 81 ss.; Ceretti-Mazzuccato 2001, p. 772 ss.; Ciavola 2010, p. 44; Colamussi-Mestitz 2010, cit., p. 423 ss.; Daraio 2013, p. 358 s.; Di Ciò *www.mediazione-familiare.it*; Mannozi 2003 cit., p. 23 ss.; Mastropasqua 2007, p. 881 ss.; Paliero 2007, cit., p. 139 ss.; Romano 2011, p. 48 ss.; Scardaccione 1997, p. 11 ss.; Tigano 2006, p. 25 ss.; Tramontano 2011, p. 256; Tramontano 2010, 2010, p. 54 ss.; Vezzadini 2003, cit., p. 29 ss.

¹³ Sulla necessità di valorizzare il ruolo della vittima del reato, cfr., in particolare, Bouchard-Mierolo, 2005; Bouchard 1995, p. 887 ss.; Cesari, 2012, p. 463 ss.; Eusebi 2013, p. 527 ss.; Del Tufo 1993, p. 996 ss.; Grifantini 2012, p. 3180 ss.; Lorusso 2013, p. 881 ss.; Mannozi 2003, cit., p. 46 ss.; Martucci 2003, p. 1 ss.; Musacchio 2008, p. 37 ss.; Ottenhof 2012, p. 708 ss.; Parlato 2013, p. 3293 ss.; Patanè 2012, p. 485 ss.; Paulesu 2008, p. 593 ss.; Pavan 2013, p. 604 ss.; Pisani 1989, p. 465 ss.; Riponti 1995, p. 53 ss.; Ruggieri 2007, p. 4329 ss.; Spaventi 2009, p. 757 ss.

conto di tutte le possibili estrinsecazioni dell'offesa come componente di una più complessa relazione conflittuale¹⁴.

La giustizia riparativa mira, così, alla creazione di un sistema complementare che apra ad ipotesi di intervento sul reato ispirate a logiche riparatorio/riconciliative, «affinchè il sistema penale stesso possa diventare, laddove possibile, un'opportunità per il superamento "costruttivo" del conflitto, per la riconduzione al contratto sociale di chi, con la propria condotta, ha "rotto" il patto, per la ricostruzione dei legami sociali e perciò, in ultima analisi, possa porsi finalmente come "struttura di pace"»¹⁵.

La nuova ipotesi di intervento lavora sulla dimensione relazionale del danno e sull'alterazione della comunicazione fra le parti dallo stesso determinata¹⁶. La sfida che il modello riparativo lancia è quella di cercare di superare la logica del castigo muovendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso normalmente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise; il reato viene, così, considerato come una condotta offensiva che provoca privazioni, sofferenza e dolore e che necessita dell'intervento riparativo dell'autore della stessa.

2. (Segue): la mediazione penale.

La tecnica maggiormente nota di *restorative justice*, che ne costituisce espressione privilegiata, è la "mediazione penale"¹⁷ (c.d. "*Victim-offender-mediation*"), la quale si colloca nell'alveo delle modalità alternative e differenti di risoluzione dei conflitti¹⁸, ben lontane

¹⁴ Cfr. Ceretti-Di Ciò 2002, p. 101, secondo i quali il delitto non deve essere considerato come «un comportamento che incrina l'ordine costituito, bensì come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che può provocare alle vittime privazioni, sofferenze, dolore e persino la morte, e che richiede, da parte del reo, principalmente l'attivazione di forme di riparazione del danno provocato».

¹⁵ In questi termini, Mannozi-Lodigiani 2014, p. 136.

¹⁶ Come osserva Mazzuccato 2002 cit., p. 95 s., «viene recuperato il volto relazionale della giustizia, l'idea di reciprocità e l'idea di equivalenza, senza, però, ricorrere alla coazione e alla ritorsione (...) Una reciprocità costruttiva, mutamente benefica, capace di riconoscere il necessario rispetto della vittima, di restituire dignità al reo e di coinvolgere la comunità».

Sul ruolo della *Restorative justice* cfr., altresì, Mazzuccato 2021, p. 195 ss.; Ead. 2019, p. 197 ss.; Ead. 2017, p. 123 ss.

¹⁷ Per un inquadramento generale dell'istituto, senza pretesa di esaustività, cfr. C. Brutti -R. Brutti 1999; Pisapia-Antonucci 1997; Bologna 2006, p. 749 ss.; Cauteruccio 2006, p. 1293 ss.; Ceretti 2000, p. 713 ss.; Colamussi 2010, p. 219 ss.; Colamussi-Mestitz 2010, cit., p. 547 ss.; Cominelli 2012, p. 74 ss.; Diotallevi 2008, p. 18 ss.; Di Gangi *www.diritto.it*; Orlandi 2006, p. 1171 ss.; Mestitz 2004; Mannozi 2004; Ead. 2003, cit.; Ead. 1999; Mannozi-Lodigiani 2017; Martucci 2005, p. 1 ss.; Menna 2006, p. 269 ss.; Messner 2000, p. 93 ss.; Metta 2005, p. 385 ss.; Occhiogrosso 2005, p. 12 ss.; Patanè 2008, p. 572 ss.; Pilla 2008, p. 89 ss.; Reggio 2020; Romano 2011, p. 47 ss.; Ruggieri 2008, p. 751 ss.; Scardaccione 1997, p. 11 ss.; Talani 2010, p. 161 ss.; Tigano 2006, cit., p. 25 ss.; G. Tramontano 2011, p. 255 ss.; L. Tramontano 2010, p. 49 ss.; Turlon 2013, p. 145 ss.; Ubertis 2005, p. 1321 ss.; Vassallo 2006, p. 2635.

Per ulteriori approfondimenti sulla mediazione e sui possibili innesti nel contesto del processo penale, sia consentito rinviare a Certosino 2015.

¹⁸ Per un'analisi sulle tecniche di intervento nei conflitti, cfr. Martello 2003.

dal metodo tradizionale che individua nel processo la sede naturale cui devolvere l'accertamento del fatto lesivo¹⁹.

In particolare, «la mediazione è un processo dialettico di attivazione della conoscenza tra autore e vittima (...) in cui il mediatore è chiamato a ricostruire fra le parti lo spazio comunicativo intersoggettivo e a trovare un “segno” comune che possa condurre al superamento del conflitto»²⁰, facilitando il raggiungimento di una soluzione condivisa dei conflitti e quindi «la pacificazione sociale, nell'ambito della cd. “giustizia di prossimità”, in un contesto nel quale non si “enfaticizzano doveri e diritti” e ci si fonda su specifici paradigmi molto diversi da quelli del processo penale»²¹.

Il fine che questa particolare tecnica si propone è quello di ricostruire o costruire la relazione interpersonale alla presenza di una terza persona (il mediatore) con formazione altamente qualificata, neutrale e disponibile all'ascolto e a favorire soluzioni concordate; la mediazione si pone, in questi termini, come modalità complementare di gestione del conflitto, capace di arrivare là dove il diritto non arriva, di intervenire in direzione di un cambiamento nelle relazioni interpersonali, di cui il diritto non dà garanzia²². I programmi di mediazione penale suggeriscono una nuova tecnica nella gestione dei conflitti, con la sostituzione del tradizionale paradigma “conflittuale” con un paradigma “consensuale”²³, ove le persone «sono protagoniste assolute del procedimento e della decisione, che, invece di calare su di esse da un'autorità esterna ed

¹⁹ Secondo Bonafè-Schmitt 1997, p. 26 s., «la mediazione giudiziaria costituisce, in primo luogo, più che un'alternativa, una nuova forma di esercizio dell'azione pubblica da parte delle Procure, che si situa tra l'archiviazione e le azioni giudiziarie classiche davanti a un tribunale»; in secondo luogo, «la mediazione penale introduce una modalità importante nello svolgimento del processo penale tradizionale, in quanto restituisce alle parti il potere di negoziare la soluzione del conflitto nella misura in cui il mediatore non dispone di alcun potere di chiudere il dissidio o di imporre la sua decisione alle parti. Nel processo penale la vittima ha un ruolo marginale, che si limita alla difesa dei suoi interessi civili; la mediazione, invece, ne fa un attore allo stesso titolo dell'accusato».

La mediazione si offre come «una delle strategie più adeguate al perseguimento dell'obiettivo educativo nel rito penale» per Coppola De Vanna 1996, p. 63; la definisce “pietra angolare” delle politiche di riparazione, Mannozi 2000, p. 9; rappresenta «un interessante strumento di politica criminale seriamente preventiva», secondo Mazzuccato 2000, p. 143; si colloca come “terra di mezzo”, luogo di “ricostruzione della connessione”, nell'ottica di Pisapia 1993, p. 510.

²⁰ La definizione è di Mannozi 2003, cit., p. 359.

Secondo Umbreit, uno dei più noti studiosi in ambito statunitense di *restorative justice*, la mediazione fra vittima ed autore di reato può essere intesa quale processo che offre alle vittime di crimini contro la proprietà e di reati minori l'opportunità di incontrare coloro che hanno compiuto tali atti, nell'ambito di un luogo sicuro, allo scopo di rendere direttamente responsabile l'offensore di ciò che ha commesso e fornendo, al contempo, alle vittime un sostegno effettivo ed un compromesso per il danno patito. Per approfondimenti, cfr. Vezzadini 2003, cit., p. 37 ss.

²¹ Così, Micela 2008, p. 115 s.

²² In questi termini, Scivoletto 2009, p. 43. Secondo Orlandi (2007), p. 152 occorre distinguere fra pratiche di mediazione intese a superare microconflitti individuali da quelle che, invece, hanno per oggetto macroconflitti sociali, in quanto diverse sono le finalità perseguite: nei primi si punta, in primo luogo, alla riconciliazione fra autore e vittima e solo secondariamente, in via indiretta e collaterale, al ripristino dell'ordine turbato dalla condotta deviante; nei secondi, invece, si punta, in primo luogo, a un fine sovraindividuale – il recupero di un'identità collettiva – e, in via indiretta, al superamento dei drammi individuali connessi con i fatti rievocati.

²³ In questi termini, Ceretti 1997, p. 396. Sul punto, cfr., altresì, Morineau 2016.

imparziale, è il prodotto del loro incontro, il frutto di una concertazione paritetica favorita dalla funzione catalizzatrice del mediatore»²⁴.

Spesso il termine mediazione viene utilizzato come sinonimo di “conciliazione”²⁵, ma è evidente come le due attività siano ben distinte²⁶: la prima è una strategia eminentemente sociale, con finalità riparativa del legame indebolito dal conflitto, realizzata attraverso tecniche che enfatizzano la dimensione emozionale della comunicazione; diversamente, la seconda mira al raggiungimento di accordi basati sulla considerazione degli interessi delle parti, incentrandosi su valutazioni di tipo razionale-utilitaristico. Inoltre, mentre la conciliazione giudiziale avviene sempre nel processo ed è affidata all’organo giudicante, in quanto soggetto competente a decidere la controversia attraverso un accordo fra le parti, avente ad oggetto diritti disponibili, l’attività mediativa, invece, si svolge regolarmente al di fuori del tribunale, in un contesto protetto, per il tramite di un soggetto terzo che non ha poteri giudicanti. Inoltre, il fine di quest’ultima è evidentemente diverso: ricucire una situazione di rottura, che può concernere anche diritti indisponibili²⁷. L’intervento mediativo si colloca, così, all’interno di una situazione conflittuale, caratterizzandosi come processo di confronto sociale finalizzato alla comprensione e alla gestione delle ragioni individuali. L’accordo che si raggiunge durante la mediazione non ha le caratteristiche del compromesso e «l’obiettivo finale della mediazione si realizza una volta che le parti si siano creativamente riappropriate, nell’interesse proprio e di tutti i soggetti coinvolti, della propria attiva e responsabile capacità decisionale»²⁸. La norma giuridica violata assume, in tale contesto, un carattere secondario rispetto al significato e al rango dei beni che protegge e al binomio “reato-pena” si contrappone il binomio “conflitto-riparazione”, all’interno del quale carattere indispensabile riveste il ripristino della comunicazione tra vittima e autore di reato²⁹.

Gli obiettivi di questa nuova modalità di risposta al reato possono ricondursi fondamentalmente a tre: l’accoglimento delle ragioni della vittima; la riparazione del

²⁴ Cesari 2005, cit., p. 61.

²⁵ In molti paesi europei, in effetti, non vi è alcuna distinzione fra le due attività: in particolare, nel mondo anglosassone il termine “*conciliation*” è correntemente usato come sinonimo di “*mediation*”. Nel contesto italiano si tende, invece, ad operare una distinzione e ad attribuire significati diversi ai due termini.

²⁶ Sulla differenza fra mediazione e conciliazione cfr., Bouchard 1992, p. 198.; Ciavola 2010, cit., p. 305; Colamussi-Mestitz 2010, cit., p. 547; Gialuz 2004, p. 105; Mattevi 2003, p. 12 ss.; Mannozi 2004, cit., p. 6; Martucci 2005, p. 1; V. Patanè, 2008, p. 572 s.; Talani 2010, p. 165; Vigoni 2011, p. 262 s.

Secondo Lanza 2012, p. 531 s., nel concetto ampio di mediazione si possono far rientrare sia la riparazione che la conciliazione. Quest’ultima ha carattere sempre immateriale, la riparazione può consistere sia nelle restituzioni e nel risarcimento del danno che nel ristoro materiale simbolico. Volendo operare una distinzione, «può ritenersi che la mediazione costituisca il “metodo” di risoluzione dei conflitti, mentre la conciliazione e la riparazione ne rappresentino l’oggetto, l’effetto».

²⁷ Cfr. Gialuz 2004, cit., p. 105.

²⁸ Testualmente, Castelli 1996, p. 5.

danno nella sua dimensione “globale”, comprensivo cioè della sofferenza fisica e psicologica, oltre che della sfera economica; l’autoresponsabilizzazione del reo³⁰.

La riparazione, in quanto esito naturale del percorso compiuto, costituisce il riconoscimento di un’istanza che va al di là della risarcibilità del danno materiale e morale, concretizzandosi in un’attività in grado di contribuire efficacemente alla ricostituzione del legame sociale interrotto³¹.

Nell’ambito di questo “intervento di situazione”³², molto importante è il ruolo del mediatore, che, non deve imporre soluzioni, ma in modo assolutamente terzo e neutrale, sulla base di quanto emerso durante gli incontri, deve gestire la situazione conflittuale generata dalla perpetrazione dell’illecito penale, cercando di far convergere le opposte esigenze. Soltanto un soggetto specializzato e dotato di particolari competenze tecnico-relazionali potrà, pertanto, ricoprire tale ruolo: l’esito positivo dell’attività posta in essere è in buona parte determinato dalla capacità del mediatore di far comprendere a ciascuna delle parti il punto di vista dell’altra, evidenziando come sia maggiormente preferibile addivenire ad una soluzione pacifica della controversia in un contesto protetto, che favorisca la responsabilizzazione del reo, piuttosto che percorrere la strada del processo penale, spesso maggiormente afflittiva per la vittima del reato.

A differenza del giudice che ha il compito di “decidere senza necessariamente pacificare”, il mediatore ha il compito “di pacificare senza decidere”³³. Né tantomeno si deve incorrere nell’errore di equiparare la mediazione ad una terapia, anzi, la prima non potrà realizzarsi nel momento in cui il mediatore, in via preliminare, ravvisi l’esistenza di patologie tali da richiedere l’ausilio di un sostegno terapeutico.

In quanto tecnica di *restorative justice*, la mediazione ha come intento quello di indurre le persone coinvolte ad esprimere liberamente i propri sentimenti di rancore, di paura, di collera che nel contesto del processo penale non trovano lo spazio per esprimersi, anzi a

²⁹ Come rileva Mazzuccato 2002, cit., p. 17, «nell’incontro mediativo la riaffermazione dell’ordinamento passa, non (solo) attraverso il diritto, ma attraverso il ben più incisivo vissuto delle persone coinvolte».

³⁰ Cfr., sul punto, Ciavola 2010, cit., p. 52 s.

³¹ Più diffusamente, Mannozi 2003, cit., p. 298 ss.

³² In questi termini Pisapia-Antonucci 1997, p. 5 ss., secondo cui come “intervento di situazione” la mediazione può risultare funzionale se ci si prefigge di affrontare vicende delimitate nel tempo e nello spazio tramite azioni atte a rispondere a richieste circoscritte e se i singoli interventi mediativi non vengono considerati come azioni finalizzate ad affrontare problemi sociali; nel momento in cui, invece, le singole azioni non hanno come fine prioritario quello di incidere sugli elementi fenomenici che compongono una situazione, ma sono finalizzate a coglierne il significato di contesto, allora la mediazione si trasforma in un “intervento di problema”.

³³ Cfr. Bologna 2006, cit., p. 749; Ceretti 2004, p. 95; Colamussi-Mestitz 2010, cit., p. 547.

volte il processo finisce per accrescerli, poiché espropria la vittima dei suoi sentimenti e si sostituisce ad essa nella ricerca della pena da adottare. La mediazione, invece, si pone come intervento sociale che riconosce le vittime come persone, oltre che come parti di un processo, offrendo loro «lo spazio per raccontarsi, la voce per domandare, il potere per negoziare soluzioni diverse da quelle che promanano dalla giustizia formale»³⁴.

Il processo penale, con il suo linguaggio giuridico, comprensibile solo agli operatori del diritto, finisce per allontanare i protagonisti del conflitto, soprattutto la vittima. Al contrario, il linguaggio della mediazione tende a promuovere le emozioni dei soggetti coinvolti dal reato, mediante un incontro che ha come finalità quello di fare assumere al concetto di responsabilità un significato diverso da quello attribuito dal diritto, non più responsabilità come categoria giuridica che serve ad ascrivere la responsabilità di un fatto reato, ma responsabilità “verso” l’interlocutore.

Nel momento in cui le parti decidono liberamente di risolvere la situazione conflittuale prediligendo questo meccanismo di *diversion*³⁵, che si pone come valida alternativa ai tradizionali epiloghi processuali³⁶, la mediazione può contribuire a determinare un effetto di pacificazione sociale che il modello tradizionale sanzionatorio non garantisce del tutto e rappresentare uno dei possibili rimedi idonei a decongestionare il sistema processuale³⁷.

Occorre, tuttavia, sottolineare come, trattandosi di una modalità di intervento indubbiamente diversa da quella che opera tradizionalmente, la cautela sia d’obbligo³⁸; non si può, difatti, affermare che «le logiche della risoluzione concertata dei conflitti»³⁹ siano scevre da rischi e zone d’ombra.

³⁴ In questi termini, Scivoletto 2012, p. 379.

³⁵ Sulla definizione del termine *diversion*, cfr. le Risoluzioni del XIII Congresso Internazionale di Diritto Penale svoltosi al Cairo 1-7 ottobre 1984, sul tema “*Diversión* e mediazione”, ove ci si riferisce ad ogni «deviazione dalla sequenza dei normali atti del processo penale prima della pronuncia sull’imputazione. Essa comprende: le attività svolte dagli organi pubblici cui sono attribuite funzioni di controllo sociale, al di fuori del sistema penale; l’esercizio da parte della polizia e degli organi dell’accusa, di poteri volti ad evitare il promuovimento dell’azione penale; le procedure alternative all’esercizio dell’azione penale». Il testo delle Risoluzioni del congresso è pubblicato in *Cass. pen.*, 1985, p. 533 ss., con commento di Ruggieri.

³⁶ In questi termini Così 2003, cit., p. 118, secondo il quale la mediazione si propone come un approccio alla gestione dei conflitti alternativo e in vario modo autonomo rispetto alle procedure legali tradizionali basate sia sul sistema inquisitorio, sia su quello contraddittorio-accusatorio.

³⁷ Cfr. Talani 2010, cit., p. 165. Sul punto v., altresì, Renzetti 2014, p. 642, la quale sottolinea come «l’essenza della mediazione consiste nell’agevolare la riconciliazione tra autore e vittima del reato, nella duplice ottica di favorire, da una parte, la deflazione penale e processuale, e, dall’altra, l’educazione e la crescita civile».

³⁸ Come osserva Ciavola 2010, cit., p. 59, la diversità suscita diffidenza ed impone cautela, ma non per questo deve tradursi in rifiuto.

³⁹ L’espressione è di Cesari 2005, cit., p. 62.

In primo luogo, le strategie riparative o compositive del conflitto non sono facilmente ipotizzabili per qualunque fattispecie di reato, perché non tutte le offese hanno una vittima e non tutti gli illeciti sono mediabili: basti pensare ai fenomeni legati al terrorismo o alla criminalità organizzata⁴⁰. In tali ipotesi, non solo le strategie riparative possono in concreto risultare impraticabili per il tipo di danno cagionato o l'indisponibilità della vittima, ma anche la collettività potrebbe mantenere «un interesse alla sanzione penale, a fronte di illeciti che minacciano gravemente la sicurezza dei suoi membri ed i pilastri della pacifica convivenza, sicché sono astrattamente ipotizzabili casi (...) in cui, pur essendo concepibile rinsaldare il rapporto reo-vittima in un contesto riparativo o mediativo, residui una comprensibile propensione della società a vedere riaffermato il rispetto delle regole e sanzionato un determinato comportamento, ai fini di prevenzione generale e speciale»⁴¹.

Inoltre, presupposto indefettibile per l'avvio di un percorso mediativo è il consenso delle parti: questo comporta che «nella risposta statale si inserisce, dunque, una variabile su cui lo Stato non ha alcun controllo»⁴². La giustizia può, quindi, rinunciare alla "spada" tutte le volte in cui un conflitto si riveli idoneo ad essere mediato, «intraprendendo un percorso di pacificazione sociale in cui la mediazione, lungi dal costituire una fuga dal diritto a favore di opzioni abolizioniste o una elusione del processo con arretramento delle garanzie del *due process*, rappresenta invece uno strumento "metagiuridico" del diritto volto a (...) ricostituire la "normatività del rapporto umano"»⁴³.

Per questi motivi la mediazione non può atteggiarsi a soluzione completamente alternativa al processo, ma appare opportuno concepirla come uno strumento complementare rispetto a quello tradizionale, in grado di interagire con il sistema di giustizia formale attraverso una serie di canali normativi, cogliendone i vantaggi «senza per questo ignorarne i limiti e le implicazioni»⁴⁴.

⁴⁰ Cfr., Mannozi 2003, cit., p. 374; Paliero 2007, cit., p. 140.

⁴¹ Cesari 2005, cit., p. 63.

⁴² Mannozi 2003, cit., p. 374.

⁴³ Cfr., sempre, Mannozi 2003, cit., p. 400.

3. (Segue): il *Family Group Conferencing* e il *Circle Sentencing*.

Accanto alla "*Victim-offender mediation*", altre modalità di strategie riparative che hanno trovato larga diffusione nel contesto internazionale sono il "*Family Group Conferencing*" e il "*Circle Sentencing*"⁴⁵.

Le *Family Group Conferences* traggono origine da alcune pratiche diffuse nelle comunità aborigene in Nuova Zelanda⁴⁶, e successivamente, intorno alla metà degli anni novanta del secolo scorso, hanno avuto larga diffusione anche in Australia⁴⁷.

Il *Family group conferencing* si differenzia dalla *Victim-offender mediation* perché non contempla solamente la presenza dei tre protagonisti – reo, vittima e mediatore – ma estende l'incontro a persone diverse, ovvero familiari o altri soggetti rilevanti per le parti e direttamente coinvolti nel conflitto. È una specie di mediazione allargata, un "dialogo esteso ai gruppi parentali", che ha come obiettivo primario il supporto al reo, affinché acquisisca consapevolezza del proprio comportamento.

⁴⁴ Cfr. Cesari 2005, cit., p. 63 s., secondo la quale «la prudenza è d'obbligo, se non altro per i due profili della giustizia egemonica che la mitezza giudiziaria rischia di pregiudicare: l'eguale trattamento dei consociati di fronte alla legge penale e i diritti dei singoli sul terreno della verifica dei presupposti per l'esercizio del potere accertativo e punitivo».

⁴⁵ Cfr., sull'argomento, Colamussi-Mestitz 2010, cit., p. 426 ss.; Maci 2013, n. 1, p. 128 ss.; Gentile 2008, p. 1017 ss.; Mannozi 2003, cit., p. 151 ss.; Nicosia-Bruni-Dioguardi-Marinelli, 2006, cit., p. 117 ss.; Scardaccione 2001, p. 160 ss.; Scardaccione-Baldry-Scali 1998, p. 26 ss.; Tramontano 2011, p. 60 ss.

⁴⁶ In Nuova Zelanda questa particolare tecnica di *restorative justice* è stata utilizzata soprattutto nella gestione della criminalità minorile, allo scopo di garantire una maggiore attenzione per il minore deviante, promuovere la riconciliazione tra autore e vittima, facilitare la riaccoglienza del minore nella comunità. Inizialmente previsto per i giovani delinquenti appartenenti alla comunità Maori, a seguito dell'entrata in vigore nel 1989 del "*Children, Young Persons and Their family Act*", questo modello alternativo di giustizia è stato esteso anche ai minori provenienti da famiglie svantaggiate o da un contesto economico difficile. La legge prevede, in particolare, che i minori tra i 14 e 16 anni accusati di aver commesso un reato, qualora ammettano la propria responsabilità, vengano direttamente inviati agli uffici per il FCG; una prima valutazione del caso consentirà di decidere se il *family group conferencing* sia praticabile o se invece sia opportuno deferire il caso alla giustizia ordinaria. La legge prevede, inoltre, che la particolare tecnica di risoluzione del conflitto possa essere utilizzata anche in concomitanza con la trattazione della vicenda in ambito giudiziario: in tal caso, l'esito del FCG sarà tenuto in considerazione ai fini della commisurazione della pena da applicare.

⁴⁷ Anche in Australia le *Family Group Conferences* sono state molto utilizzate come modalità alternative di risposta al reato nell'ambito della giustizia minorile. Fondamentale è la partecipazione, oltre che del minore autore di reato e della sua famiglia, dei membri della comunità e l'obiettivo delle *Conferences* è quello di ricucire i rapporti non soltanto con la vittima del reato, ma anche con la comunità stessa. In questa prospettiva, l'incontro allargato ai rispettivi gruppi parentali e alla comunità aumenta la possibilità di riattivare quei canali di comunicazione che consentono al minore di conoscere e di registrare il significato della propria azione. Questa particolare tecnica di giustizia riparativa fa leva sulla cd. teoria della "vergogna reintegrativa", elaborata da J. Braithwaite secondo cui i sentimenti di vergogna elaborati nell'ambito dell'incontro dialogico con la vittima, alla presenza dei gruppi parentali, possiedono un'efficacia intimidativa ben maggiore di quella che si associa alla riprovazione della condotta antiggiuridica espressa da una Corte di giustizia o addirittura alla inflizione di una sanzione. Cfr., al riguardo, Braithwaite 1996, p. 432 ss.

Il modello di intervento cui si ispira il *Family group conferencing* si basa su tre elementi fondamentali: il coinvolgimento della famiglia e della comunità nelle decisioni che competono la risoluzione del conflitto provocato dalla commissione di un reato; la riduzione del rischio; l'applicazione del biasimo reintegrativo come fattore di riduzione del recidivismo⁴⁸.

Così come l'autore e la vittima del reato hanno il supporto delle rispettive famiglie, anche il mediatore, meglio denominato come "facilitatore", è coadiuvato da altri soggetti, in particolar modo gli operatori sociali che possono fornire un aiuto concreto per il reperimento delle informazioni sulla situazione del reo. È prevista, inoltre, la presenza dell'Autorità che ha inviato il caso in mediazione.

È un modello strutturato che prevede una serie di incontri preliminari con ciascuna delle parti singolarmente, a cui partecipano le rispettive famiglie, compresi gli operatori coinvolti nella situazione. Molto importante è la figura del facilitatore, rappresentato da un membro volontario della comunità che ha il compito di rapportarsi con tutti i soggetti coinvolti al fine di informarli e prepararli all'utilizzo di questa modalità di approccio al conflitto, di garantire spazio di parola e di ascolto per tutti i partecipanti, di trovare un accordo volto a riparare il danno anche con la collaborazione del gruppo più esteso che partecipa agli incontri; come nella mediazione tradizionale, il facilitatore ha il compito di accompagnare i soggetti coinvolti durante l'intero percorso.

Agli incontri preparatori, segue poi l'incontro vero e proprio di mediazione, che si svolge secondo le forme tradizionali: dopo il resoconto dell'Autorità, la parola spetterà per primo all'autore del reato o a un componente della sua famiglia, che dovrà descrivere il fatto commesso; successivamente, sarà la vittima ad esprimere quali sono stati gli effetti prodotti dal reato sulla sua qualità di vita e di cosa necessita per affrontare e superare tale evento negativo.

Se l'incontro andrà a buon fine, seguiranno le scuse formali da parte dell'autore del reato nei confronti della vittima accompagnate dalla realizzazione di un progetto riparativo condiviso da tutte le parti coinvolte, e dalla successiva riaccettazione del reo da parte della comunità.

A differenza di quanto accade nell'ambito della mediazione tradizionale, durante il *Family group conferencing* la vittima può decidere di farsi rappresentare da un componente della

⁴⁸ Cfr. Scardaccione-Baldry-Scali 1998, cit., p. 26.

famiglia, oppure escludere anche tale ipotesi ed essere completamente assente. In tal caso, il *Family group conferencing* avrà come obiettivo la responsabilizzazione del reo più che la riparazione, che al massimo potrà avvenire successivamente a seguito del processo di maturazione psicologica compiuto dall'autore del reato. La non obbligatoria presenza della vittima durante questo percorso risponde perfettamente al principio di libertà delle parti di mediare. Non può esserci una mediazione "costretta", ma sono le parti a dover decidere liberamente di volersi incontrare per cercare di risolvere in maniera pacifica la situazione conflittuale.

Un'altra pratica di giustizia riparativa che ha trovato larga diffusione in ambito internazionale, in particolare in Canada⁴⁹, è il *Circle sentencing*. Si tratta di una strategia di giustizia riparativa progettata non solo per affrontare il comportamento criminale e delinquenziale dei trasgressori, ma anche per prendere in considerazione le esigenze delle vittime, delle famiglie e della comunità. I protagonisti di questa modalità di approccio al reato sono il reo, la vittima, le rispettive famiglie e i membri della comunità, che, come appare evidente dalla definizione, si dispongono in cerchio e prendono la parola uno per volta, aiutati dai *circles keepers*, che non sono dei veri e propri mediatori, ma più che altro dei pacieri che guidano il percorso restando il più possibile esterni allo stesso.

L'aspetto principale che distingue questo strumento di *restorative justice* è il fatto che all'incontro partecipano anche un pubblico ministero, un giudice e un avvocato e le riunioni possono svolgersi nelle normali aule giudiziarie. Il significato del cerchio è più che altro simbolico: all'interno del "circolo", il reo, la vittima, le famiglie e i membri della comunità cercano tutti insieme una soluzione al conflitto generato dal reato, individuando anche i passi necessari da compiere per prevenire crimini futuri. Il *Circle sentencing* è un vero e proprio processo che viene diretto dalla comunità ed è condotto in stretta collaborazione con il sistema di giustizia penale, al fine di valutare i comportamenti delittuosi e definire la pena da infliggere al colpevole di reato.

Gli obiettivi di questa strategia riparativa possono essere individuati nella ricerca di soddisfazione per tutte le parti in causa; nel garantire al reo l'opportunità di fare ammenda; consentire alla vittima, ai membri della comunità, alle famiglie e al reo di individuare una responsabilità condivisa nella risoluzione del conflitto; affrontare le cause

⁴⁹ A differenza del *Family group conferencing*, maggiormente sviluppato nell'ambito della giustizia penale minorile, il *Circle sentencing* si è diffuso come forma di giustizia riparativa per la trattazione dei casi di delinquenza degli aborigeni adulti.

alla base del comportamento criminale; promuovere e condividere la soluzione dei conflitti di tipo comunitario⁵⁰.

In conclusione, si può evidenziare che queste tecniche alternative di risoluzione delle controversie, considerando come fondamentale la partecipazione della comunità, guardano con fiducia alla possibilità di risolvere tali conflitti adottando tipologie di intervento in un'ottica di «riappropriazione dei valori comunitari e di politiche di prossimità, che privilegia le esigenze di ascolto della vittima e la terapeuticità, talora anche allargata, del confronto»⁵¹.

4. L'impianto riparativo nell'attuale sistema processuale: la riforma Cartabia.

Nell'ambito di una riforma della giustizia penale che, «seppure abdicando ad una prospettiva di sistema, si connota come intervento ad ampio raggio, uno spazio tutt'altro che insignificante viene riconosciuto alla giustizia riparativa»⁵².

Già il titolo della l. 27 settembre 2021, n. 134, «*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*» (c.d. "Riforma Cartabia")⁵³, nell'offrire indicazioni sugli obiettivi della disciplina, vi aggiunge un richiamo tematico dedicato proprio alla giustizia riparativa: questa scelta non vale solo a sottolineare il rilievo che la *restorative justice* assume nella prospettiva della riforma, ma consente anche di «autonomizzarla dal resto dell'intervento legislativo, il quale è racchiuso (e, per certi versi, compresso) nella logica della "efficienza del processo penale" e della "celere definizione dei procedimenti giudiziari" a cui fa riferimento il *nomen* della l. n. 134/2021»⁵⁴.

Dalla rubrica del testo normativo emerge come la giustizia riparativa sia considerata il "fiore all'occhiello" della riforma la quale, tra l'altro, assurge a segnale di un cambio di

⁵⁰ Cfr. Nicosia-Bruni-Dioguardi-Marinelli 2006, cit., p. 118.

⁵¹ Patanè 2012, cit., p. 486.

⁵² In questi termini, Bonini 2022, p. 111.

⁵³ Per un quadro generale sulla "Riforma Cartabia", v. Aa.Vv. 2021; Bassi-Parodi 2021; Conz-Levita 2021; De Gioia-Grassi 2021; Gatta 2021, p. 1 ss.; La Rocca 2021, p. 1 ss.; Romano-Marandola 2021; Rossetti-Sirotti Gaudenzi 2021.

⁵⁴ Cfr. Bonini, 2022, cit., p. 111.

Nelle Linee programmatiche sulla giustizia si osservava, del resto, che «il tempo è ormai maturo per sviluppare e mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa, già presenti nell'ordinamento in forma sperimentale che stanno mostrando esiti fecondi per la capacità di farsi carico delle conseguenze negative prodotte dal fatto di reato, nell'intento di promuovere la rigenerazione dei legami a partire dalle lacerazioni sociali e relazionali che l'illecito ha originato» (v. Linee programmatiche, in <https://dpei.it/wpcontent/uploads/2021/03/CARTABIA-LINEE-PROGRAMMATICHE-SULLA-GIUSTIZIA-15-MARZO-2021.pdf>).

rotta rispetto agli anni precedenti, focalizzando l'attenzione su uno strumento ben lontano da istituti precedenti di stampo maggiormente retributivo.

Strettamente correlata a tale prospettiva riformatrice è quella "rivoluzione copernicana" che dovrebbe portare ad un nuovo modo di concepire l'esecuzione della pena, passando dall'attuale modello misto di tipo retributivo-rieducativo, a quello fondato sul binomio rieducazione-riparazione, quali valori posti in tendenziale rapporto di equipollenza⁵⁵.

Un rilevante capitolo della legge delega è dedicato alla giustizia riparativa, della quale in sede di attuazione dovrà essere introdotta una disciplina organica – quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazioni degli esiti – nel rispetto della Direttiva 2012/29/UE e dei principi stabiliti in materia a livello internazionale⁵⁶.

Il riferimento della legge delega ad una "riforma organica" della giustizia riparativa «sembra schiudere alla piena realizzazione – almeno nei suoi fondamentali tratti normativi – di quel necessario equilibrio, oggi assente, tra le componenti della "coppia" autore-vittima»⁵⁷.

La giustizia riparativa è concepita dalla legge delega "nell'interesse della vittima e dell'autore del reato", secondo la logica della riconciliazione e ricomposizione del conflitto che le è propria⁵⁸.

La riforma, ispirata all'esigenza di dare piena attuazione alla Direttiva 2012/29/UE, pone l'attenzione sulla vittima quale soggetto giuridico offeso dal reato. Cambia, dunque, radicalmente la prospettiva: la tutela dell'offeso non è più perseguita attraverso la tradizionale leva dell'inasprimento delle pene edittali, bensì prioritariamente attraverso la riparazione.

⁵⁵ Ravvisa nella riforma in tema di giustizia riparativa "una vera rivoluzione culturale" Bouchard 2021.

⁵⁶ V., altresì, la Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2018)8 *sulla giustizia riparativa in materia penale*.

⁵⁷ Bouchard-Fiorentin 2021.

⁵⁸ I principi enucleati nell'ambito della legge delega n. 134/2021 sono il frutto del lavoro svolto dalla Commissione Lattanzi, istituita dal Ministro Cartabia con D.M. 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 (Riforma Bonafede), recante *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello*.

Sui lavori della Commissione, con particolare riferimento al tema della giustizia riparativa, cfr. Del tufo 2021, p. 1 ss.; Manna 2021, p. 1 ss.

Più in generale, si vedano Canzio 2021; De Francesco 2021, p. 1 ss.; Fiandaca 2021; Palazzo 7 luglio 2021, p. 1 ss.; Id. 8 settembre 2021, p. 1 ss.; Pulitanò 2021, p. 1 ss.

Novità di rilievo è la compiuta definizione normativa della “vittima del reato” quale soggetto distinto dalla persona offesa: si modella così, per la prima volta nell’ordinamento italiano, il concetto di “vittima”, così come riportato dalla direttiva 2012/29/UE⁵⁹.

In secondo luogo, la riforma prevede l’introduzione di una “disciplina organica” della giustizia riparativa entro un anno dall’entrata in vigore della legge delega con le necessarie modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge sull’ordinamento penitenziario e alle leggi complementari collegate sulla base di alcuni specifici criteri direttivi⁶⁰.

Si vuole, in tale modo, superare l’odierno assetto che vede elementi di riparazione sparsi all’interno del sistema, per giungere all’elaborazione di un modello organico alternativo – e non sostitutivo – a quello tradizionale⁶¹.

La delega conferita al Governo dalla l. 134/2021 palesa la volontà legislativa di razionalizzare l’intero settore della giustizia riparativa, nell’evidente prospettiva di riordinare – in una visione globale e cumulativa – gli istituti già esistenti (ampliandone in alcuni casi l’ambito operativo) e di introdurre di nuovi così da rendere il sistema rispondente a criteri di completezza, efficienza e funzionalità⁶².

Va evidenziato, poi, che per l’attuazione della disciplina in tema di giustizia riparativa la legge (art. 1, co. 19) prevede l’autorizzazione alla spesa di oltre quattro milioni di euro. Il dato non è privo di significato, se si considera che nel passato proprio la mancanza della necessaria copertura finanziaria ha ostacolato lo sviluppo della giustizia riparativa, e che, nel contesto dell’attuale riforma, coperture finanziarie sono previste solo per l’ufficio per il processo e, per l’appunto, per la giustizia riparativa. Ciò testimonia la forte determinazione politica e la rilevanza strategica e culturale dell’intervento, «che promette di elevare la qualità e l’efficienza della giustizia penale»⁶³.

Un passaggio cruciale per il decollo della giustizia riparativa si giocherà sul versante della formazione dei mediatori in ragione sia della centralità di queste figure nelle dinamiche riparative, sia della minore attitudine e preparazione che gli operatori della giustizia penale hanno sviluppato sul profilo dell’accoglienza e del dialogo con la persona offesa⁶⁴.

⁵⁹ Fiorentin 2021, p. 21.

⁶⁰ Sul punto, v. art.1, comma 18, A.C. 2435, approvato dalla Camera dei deputati il 3 agosto 2021.

⁶¹ Cfr. Dei-Cas 2021, p. 3 ss.

⁶² Zullo 2022.

⁶³ Su questi profili cfr., Gatta 2021, p. 20. Negli stessi termini, Bonini 2022, cit., p. 112.

⁶⁴ Come sottolinea Fiorentin 2021, cit., p. 22, nt. 61, la formazione dovrebbe conformarsi agli *standard* elaborati nell’art. 24 della Raccomandazione R(99)19 del Consiglio d’Europa e delle indicazioni delle *Guidelines for a better implementation of the*

Altrettanto decisiva sarà l'organizzazione dei servizi di giustizia riparativa per consentirne l'operatività in modo uniforme sul territorio nazionale e rispondere al bisogno di riconoscimento di un "diritto di accesso" alla *restorative justice* che non può incontrare limitazioni dovute a eventuali carenze organizzative. La disciplina di dettaglio dovrebbe, quindi, prevedere la realizzazione di strutture pubbliche, capillarmente diffuse, che operino eventualmente in sinergia con soggetti o centri privati accreditati⁶⁵.

L'art. 1, comma 18, lett. c), l. 134/2021 propugna l'impiego in ogni stato e grado del processo e durante l'esecuzione di programmi di giustizia riparativa, ma l'impatto che questi ultimi dovrebbero avere sulle sorti dell'imputato e del condannato non è chiaro.

Le successive lettere d) ed e) dell'art. 1 forniscono indicazioni sulle garanzie da riconoscere per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa, che devono includere: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e del reo circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonchè la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena. Si prevede, inoltre, che l'impossibilità di attuare

existing Recommendation concerning mediation in penal matters, le quali specificano anche un elenco di materie in cui devono essere formati i mediatori (art. 20) e richiedono agli Stati di riconoscere l'importanza di stabilire criteri comuni per permettere l'accreditamento di centri di giustizia riparativa e di enti formatori (art. 21).

Ad avviso di Bonini 2021, la formazione dei mediatori/facilitatori e l'organizzazione dei servizi di giustizia riparativa rappresentano passaggi che non possono più essere rinviati, se si intende trasformare la *restorative justice* da modello teorico a paradigma concreto di intervento sulla conflittualità connessa all'illecito penale.

⁶⁵ Al riguardo, come opportunamente evidenziato (v. Fiorentin 2021, cit., p. 21 ss.), in una prospettiva *de jure condendo* potrebbero manifestarsi alcune criticità dovute alla confusione concettuale tra i servizi di giustizia riparativa e i servizi di assistenza alle vittime (i c.d. centri antiviolenza). Questi ultimi sono previsti come obbligatori dalla Direttiva 2012/29/UE e come "servizi essenziali" per gli Stati membri in base al Piano strategico della Commissione europea sui diritti delle vittime (2020-2025).

In Italia, l'unica rete di servizi di assistenza alle vittime sostenuta dallo Stato italiano è quella dei centri antiviolenza e nessun obbligo internazionale impone, per converso, la realizzazione di servizi di giustizia riparativa che sono invece oggetto di una Raccomandazione del 2018. Non appare, quindi, in armonia con il quadro normativo europeo fondare la disciplina della giustizia riparativa esclusivamente sulla Direttiva 2012/29/UE. A livello normativo, in ogni caso, dovrebbe essere chiarita la distinzione tra i due tipi di servizio, l'uno – quello riparativo – connotato dal pari rispetto delle parti, l'altro – quello di assistenza alle vittime – connotato dalle funzioni attribuite dalla Direttiva 2012 agli artt. 8 e 9.

programmi di giustizia riparativa non produca effetti pregiudizievoli nell'ambito del processo penale o in fase esecutiva⁶⁶.

Nel contesto della Riforma Cartabia si profila, poi, molto importante l'ingresso di modalità e tecniche riparative durante la fase di esecuzione della pena, vero e proprio "territorio di frontiera" per la giustizia riparativa. Se è vero che il carcere continua a rappresentare «una soluzione irrinunciabile nei casi più gravi che impongono il prevalere delle esigenze di difesa sociale nei confronti degli autori di reato la cui pericolosità richiede di essere neutralizzata», sono ormai molte le voci critiche con riguardo al modello carcerocentrico⁶⁷.

È anche vero che l'ingresso della vittima nella fase di esecuzione e nei procedimenti di sorveglianza è spesso visto come una distopia del sistema e valutato con diffidenza poiché ritenuto un elemento in qualche maniera estraneo rispetto alla finalità che quei procedimenti devono perseguire nei riguardi del condannato, in quanto soggetto da recuperare al consesso sociale.

In effetti, pur apparendo oggettivamente difficile la creazione in fase esecutiva di uno spazio autonomo da riservare in via principale alla giustizia riparativa, si potrebbero, in ogni caso, immaginare forme di intersecazione di questi due ambiti, creando nello stadio esecutivo un «ecosistema favorevole allo sviluppo della *restorative justice*»⁶⁸.

Sul piano concreto, nell'ambito dell'esecuzione della pena in forma di misura alternativa alla detenzione, si potrebbe pensare a prescrizioni riparative inserite nel contesto degli istituti dell'affidamento in prova e della liberazione condizionale, restando fermo che la valutazione sull'esito delle misure deve avvenire esclusivamente sulla base del grado di reinserimento sociale del reo, non certo dell'esito della eventuale mediazione o del percorso riparativo.

La riforma Cartabia rappresenta un'occasione forse irripetibile per inserire a pieno titolo la giustizia riparativa nelle dinamiche del procedimento penale, benché – come spesso accade – questa annunciata "rivoluzione copernicana" nella prospettiva di tutela della vittima «rischia di poggiare su gambe molto fragili se il governo non si adopera per assicurare alle vittime di reato servizi riservati, gratuiti e competenti e, così, colmare uno dei più gravi "gap" rispetto agli altri paesi europei»⁶⁹.

⁶⁶ Cfr. Consulich-Miraglia 2022.

⁶⁷ Su questi profili v., ancora, Fiorentin 2021, cit., p. 1 ss.

⁶⁸ Su questi profili v. Mazzucato 2015, p. 310.

⁶⁹ Bouchard 2021.

5. (Segue): *restorative justice* e fattispecie di reato di particolare gravità.

Tra i profili che potrebbero far emergere alcune criticità si segnala, in particolare, l'ampiezza dell'ambito di operatività della giustizia riparativa, che – nella prospettiva della riforma – non dovrebbe soffrire alcuna preclusione con riguardo alla tipologia e gravità dei reati commessi⁷⁰. Pur trattandosi di principio ineccepibile sul piano teorico, è, tuttavia, prevedibile che vi saranno, in concreto, notevoli difficoltà applicative con riguardo a particolari delitti, quali, in primo luogo, quelli afferenti l'ambito mafioso e la criminalità organizzata.

In tali ipotesi, non solo le strategie riparative possono in concreto risultare impraticabili per il tipo di danno cagionato o l'indisponibilità della vittima, ma anche la collettività potrebbe mantenere un interesse alla sanzione penale, a fronte di illeciti che minacciano gravemente la sicurezza dei suoi membri ed i pilastri della pacifica convivenza, sicché sono astrattamente ipotizzabili casi in cui, pur essendo concepibile rinsaldare il rapporto reo-vittima in un contesto riparativo, residui una comprensibile propensione della società a vedere riaffermato il rispetto delle regole e sanzionato un determinato comportamento, ai fini di prevenzione generale e speciale.

Più il reato è ritenuto grave, più sarà difficile la trasformazione del mondo simbolico interiore a partire dal quale ci saranno "azioni" nuove, positive e generative di prossimità sociale⁷¹.

Appare, poi, particolarmente elevata la probabilità che si materializzino rischi di vittimizzazione reiterata quanto di vittimizzazione secondaria e, in tale ottica, si dovrà preliminarmente valutare attentamente l'ammissione del reo a percorsi di giustizia riparativa⁷².

⁷⁰ Al riguardo si segnala che già nell'ambito degli *Stati generali dell'esecuzione penale*, istituiti dal Ministro della Giustizia nel 2015, il Tavolo 13 "*Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato*" aveva elaborato una serie di proposte per allineare l'ordinamento penale italiano alle previsioni della Direttiva 2012/29/UE e, in particolare, per promuovere l'accesso alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento. Quest'ultima indicazione è ora presente anche nella Raccomandazione CM/Rec (2018)8 (par. 6 e 19); la *ratio* è ravvisabile nel fatto che la possibilità di accedere a percorsi di giustizia riparativa dovrebbe essere offerta a tutte le vittime, senza distinzione in relazione al titolo di reato commesso.

⁷¹ L'innesto di pratiche riparative in tale contesto non è, tuttavia, da considerarsi impossibile, richiedendo, presumibilmente, tempi cronologici più lunghi. Se così non fosse, si profilerebbe il rischio di aver optato per un'antropologia irreversibilmente negativa.

⁷² La Direttiva 2012/29, art. 12, lett. a), dedicato alle garanzie della vittima nel contesto dei servizi di giustizia riparativa, stabilisce a tal proposito che: a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento; b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo; c) l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso; d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore; e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di

In particolare, per i responsabili di reati connessi al fenomeno mafioso si pone, inoltre, la questione dell'ammissibilità stessa ai programmi riparativi laddove si voglia seguire il dettato prescrittivo della Direttiva 29/2012/UE che – tra le altre condizioni – prevede all'art. 12, lett. c) che l'autore del reato abbia «riconosciuto i fatti essenziali del caso», essendo evidente come tale preconditione ponga delle problematiche per i condannati che non abbiano collaborato positivamente con la giustizia, «a meno che non si intenda la prescrizione europea come un onere di riconoscimento dei reati commessi dai contorni assai circoscritti»⁷³.

A tal proposito, in sede attuativa sarà, quindi, necessario disciplinare attentamente il contenuto dei programmi di giustizia riparativa «in rapporto sia alle ipotesi di collaborazione “impossibile” o “inesigibile” sia, soprattutto, modulare in termini tecnicamente precisi i rapporti tra i progetti riparativi che è consentito attivare nel corso dell'esecuzione della pena e gli elementi che possono essere posti a sostegno della richiesta di benefici penitenziari in assenza di collaborazione con la giustizia»⁷⁴. Una valutazione che dovrà essere effettuata anche in considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen. nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis c.p. (reati di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso) e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter ord. pen. «allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti»⁷⁵.

Un altro profilo problematico concerne la possibilità di coniugare la giustizia riparativa con la violenza di genere: le norme sovranazionali propendono per programmi riparativi generalmente fruibili e utilizzati in ogni stato e grado del procedimento, ma non viene fatto un esplicito riferimento all'uso della *restorative justice* nei casi di violenza di genere o di violenza nelle relazioni di intimità. Si riscontrano difficoltà oggettive in tale contesto e maggiori resistenze provengono, soprattutto, da parte della vittima del reato, non sempre propensa ad intraprendere un percorso di mediazione volto alla riparazione delle conseguenze provocate dall'illecito penale, a causa delle gravi sofferenze psicofisiche subite⁷⁶.

giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico.

⁷³ Fiorentin 2021, cit., p. 23.

⁷⁴ V., ancora, Fiorentin 2021, cit., p. 23.

⁷⁵ Così Corte Cost., 4 dicembre 2019, n. 253, in *Sist. pen. (web)*, 12 dicembre 2019, con commento di Ruotolo.

⁷⁶ Esprime particolari riserve Scomparin 2004, p. 412.

Si registrano, poi, alcune frizioni con la formulazione normativa dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul, che vieta il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione stessa.

Tuttavia, l'impiego di istituti riparativi anche in tali contesti – come ad esempio la mediazione – potrebbe trovare un appiglio normativo nell'ambito dell'art. 73 della Convenzione, ove si statuisce espressamente che «le disposizioni della Convenzione non pregiudicano le previsioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica».

A tal fine, sarebbe fondamentale il coinvolgimento dei Servizi di assistenza e dei Centri antiviolenza; nonostante le specifiche previsioni della Direttiva 2012/29/UE, i Servizi di assistenza alle vittime di reato, cruciali per l'effettività della tutela, non sono stati, infatti, mai presi in considerazione dal legislatore italiano, e il silenzio continua anche nella l. 134 del 2021⁷⁷.

In questo modo, l'operatività stessa del modello riparativo viene compromessa, poiché, nella pratica, sono proprio i centri di assistenza, dopo la prospettazione condivisa di un percorso, a fare da tramite tra le vittime e i servizi di giustizia riparativa. È, quindi, auspicabile che il legislatore delegato contempli espressamente un'attività di coordinamento tra Servizi di assistenza e Servizi di giustizia riparativa⁷⁸.

In ogni caso, nelle ipotesi di reati gravi e complessi, appare imprescindibile un intervento giudiziale secondo gli schemi della giustizia tradizionale che possa essere integrato dal ricorso, quale strumento tipico di giustizia riparativa, ad un modello speciale di mediazione penale, la cosiddetta “mediazione umanistica”⁷⁹, che dia risalto alla “dimensione relazionale” del reato ed all'incontro dell'altro nei suoi vissuti.

Infatti, «la mediazione, in una dimensione umanistica, è considerata non tanto o non solo una risposta al reato, ma piuttosto un momento di relazione tra le parti, di espressione, di riconoscimento e rispetto di vissuti ed emozioni»⁸⁰. Come già evidenziato⁸¹, sarebbe

⁷⁷ Merita evidenziare che la lacuna normativa era già individuabile nell'ambito della Proposta formulata dalla Commissione Lattanzi (art. 9 quinquies, lett. c).

⁷⁸ Del Tufo 2021, p. 8 s.

⁷⁹ Morineau 2016, cit.

⁸⁰ Moretti 2005, p. 327 ss.

azzardato ipotizzare che la mediazione possa rappresentare uno strumento alternativo rispetto alla risposta giudiziaria tradizionale; potrebbe, semmai, ricoprire spazi nuovi, supplendo le lacune del sistema di giustizia ordinario ed accogliendo il bisogno vitale della vittima di essere riconosciuta nella sua umanità ed identità. Appare allora profilarsi la possibilità di ipotizzarne l'impiego in fase di esecuzione della pena, o addirittura successivamente alla espiazione, presentandosi come «uno spazio – fisico e temporale – per la presa in carico di entrambe le parti coinvolte nel percorso di recupero e di “ritorno alla vita” dopo un evento traumatizzante»⁸².

Se esiste uno “spazio della possibilità”⁸³, nel quale poter pensare di costruire una risposta autenticamente rieducativa per il reo ed autenticamente riparativa per la vittima a fronte di una offesa concepita anche nella sua *dimensione emozionale*, «occorrono dei “contenitori” di pensiero e di pratica in grado di recuperare la dimensione della progettualità per l'autore di reato dei percorsi di giustizia e della pena (ove questa sia necessaria e irrinunciabile)»⁸⁴.

Più precisamente, a livello di paradigma riparativo, appare dunque rilevante investire nell'impiego di modelli di mediazione che siano adeguati alla complessità di questi casi, che sappiano andare oltre l'obiettivo abitualmente atteso dalla mediazione, ovverosia la risoluzione del conflitto, per restituire all'umano il suo spazio; a ciò si aggiunga l'importanza di sostenere la formazione degli operatori, richiedendosi una sempre maggiore specializzazione dei mediatori, «che soffrono essi stessi la mancanza di riconoscimento della propria identità e professionalità da parte dei referenti degli altri sistemi con cui sono chiamati a dialogare»⁸⁵.

⁸¹ V., retro, § 2.

⁸² Cfr. Moretti 2005, cit., p. 333 ss.

⁸³ L'espressione è di Mannozi 2004, cit., p. 137.

⁸⁴ Lorenzetti-Ribon 2017.

⁸⁵ V., ancora, Lorenzetti-Ribon 2017, cit.

Bibliografia

- Aa.Vv., (2021), *La riforma del processo penale. Guida alla legge n. 134 del 27 settembre 2021*, Milano: Il Sole-24Ore.
- Bassi, A.-Parodi, C., (2021), *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre.
- Bologna, M., (2006), Riflessioni aperte su un istituto in cerca di identità. La mediazione penale, *Dir. pen. proc.*, pp. 749 ss.
- Bonafé-Schmitt, J. P., (1997), *Una, tante mediazioni dei conflitti*. In: G. Pisapia-D. Antonucci (a cura di), *La sfida della mediazione*, Padova: Cedam, pp. 21 ss.
- Bonini, V., Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice, *Leg. pen.*, 15 giugno 2021.
- Bonini, V., (2022), Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale, *Proc. pen. e giust.*, n. 1, pp. 111 ss.
- Bouchard, M., (1992), *Mediazione: dalla repressione alla rielaborazione del conflitto, Dei delitti e delle pene*, pp. 198 ss.
- Bouchard, M., (1995), Vittime e colpevoli: c'è spazio per una giustizia riparatrice?, *Quest. giust.*, pp. 887 ss.
- Bouchard, M., (2009), La riparazione come risposta all'ingiustizia. In: G. Fiandaca-C. Visconti (a cura di), *Punire mediare conciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, Torino: Giappichelli, p. 81 ss.
- Bouchard, M., (2021), Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazioni alle proposte della Commissione Lattanzi, *Questione giustizia*, 23 giugno 2021.
- Bouchard, M.-Fiorentin, F., (2021), Sulla giustizia riparativa, *Questione giustizia*, 23 novembre 2021.
- Bouchard, M.-Mierolo, G., (2005), *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano: Mondadori.
- Braithwaite, J., (1996) *Reintegrative shaming*. In: J. Muncie-E. McLaughlin-M. Langan (a cura di), *Criminological Perspectives*, Sage Publications, London Thousand Oaks New Delhi, p. 432 ss.
- Brutti, C. -Brutti, R. (a cura di), 1999, *Mediazione, conciliazione e riparazione: giustizia penale e sapere psicoanalitico*, Torino: Giappichelli.
- Canzio, G., (2021), Le linee del modello "Cartabia". Una prima lettura, *Sist. pen. (web)*, 25 agosto 2021;
- Castelli, S., (1996), *La mediazione. Teorie e tecniche*, Milano: Cortina editore.
- Cauteruccio, R., (2006), Le prospettive della mediazione penale: teoria e prassi giudiziarie, *Dir. pen. proc.*, pp. 1293 ss.
- Ceretti, A., (1997), Una nuova risposta al minore autore di reato: la mediazione penale, *Iustitia*, pp. 396 ss.
- Ceretti, A., (2000), Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma. In: Aa.Vv., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, *Criminologia*, Milano: Giuffrè, pp. 713 ss.
- Ceretti, A., (2004), Mediazione. In: Aa.Vv., *Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia*, (Atti del Convegno, Macerata 4-5 luglio 2003), Milano: Giuffrè, p. 95 ss.
- Ceretti, A.-Di Ciò, F., (2002), Giustizia riparativa e mediazione penale: a Milano un'indagine quantitativa e qualitativa, *Rass. pen. crim.*, pp. 101 ss.
- Ceretti, A.-Mazzucato, C., (2001), Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e ONU, *Dir. pen. proc.*, p. 772 ss.
- Certosino, D., (2015), *Mediazione e giustizia penale*, Bari: Cacucci.
- Cesari, C., (2012), La vittima nel rito penale: le direttrici della lenta ricostruzione di un nuovo ruolo, *Giur. it.*, pp. 463 ss.
- Cesari, C., (2005), *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, Torino: Giappichelli.
- Ciavola, A., (2010), *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino: Giappichelli.

- Colamussi, M., (2010), *Mediare: un nuovo diritto?* In: P. Corso-F. Peroni (a cura di), *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. I, *Diritto processuale penale*, Celt: Piacenza, pp. 219 ss.
- Colamussi, M.-Mestitz, A., (2010), voce *Mediazione penale*, *Dig. disc. pen.*, Agg. V, Torino: Utet, pp. 547 ss.
- Colamussi, M.-Mestitz, A., (2010), voce *Giustizia riparativa (Restorative justice)*, *Dig. disc. pen.*, Agg. V, Torino: Utet, pp. 424.
- Cominelli, L., (2012), *La mediazione penale e la mediazione penale nel sistema minorile*. In: Aa.Vv., *La mediazione familiare*, diretto da A. Cagnazzo, Torino: Utet, pp. 74 ss.
- Consulich, F.-Miraglia, M., (2022), *Costo del processo e fuga dalla giurisdizione. Il volto futuribile del sistema penale in due topoi: la giustizia riparativa e l'ufficio per il processo*, *Diritto di difesa (web)*, 12 febbraio 2022.
- Conz, A.-Levita, L. (a cura di), (2021), *La riforma Cartabia della giustizia penale. Commento organico alla Legge n. 134/2021*, Roma: Dike.
- Coppola De Vanna, A., (1996), *Messa alla prova-conciliazione-mediazione*, *Min. giust.*, p. 63 ss.
- Coppola De Vanna, A.-De Vanna, I., (2019), *Riparazioni. Riparare il dolore e i legami sociali: la sfida della giustizia riparativa*, Bari: Radici future.
- Cosi, G., (2003), *Vendetta, pena, mediazione: dalla retribuzione alla restituzione*. In: Aa.Vv., *Lo spazio della mediazione. Conflitto di diritti e confronto di interessi*, in G. Cosi-M. A. Foddai (a cura di), Milano: Giuffrè, pp. 117 ss.
- Daraio, G., (2013), *Il "principio riparativo" quale paradigma di gestione del conflitto generato dal reato: applicazioni e prospettive*, *Dir. pen. proc.*, pp. 358 s.
- De Francesco G., (2021), *Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia*, *Leg. pen.*, 23 agosto 2021, pp. 1 ss.
- De Gioia, V.-Grassi, S., (2021), *La Riforma del processo penale. Il commento operativo alla Riforma della giustizia penale e alle norme sull'utilizzo dei tabulati telefonici nelle indagini*, Piacenza: La Tribuna.
- Dei-Cas, E. A.A., (2021), *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia*, *Arch. pen. (web)*, n. 3, pp. 3 ss.
- Del Tufo, M., (1993), voce *Vittima del reato*, *Enc. dir.*, vol. XLVI, Milano: Giuffrè, pp. 996 ss.
- Del Tufo, M., (2021), *Giustizia riparativa ed effettività nella Proposta della Commissione Lattanzi (24 maggio 2021)*, *Arch. pen. (web)*, n. 2, pp. 1 ss.
- Di Ciò, F., *Giustizia riparativa e mediazione penale minorile in Italia*, www.mediazione-familiare.it
- Di Gangi, M. C., *La mediazione penale quale metodo alternativo di soluzione del conflitto nella prospettiva comparatistica*, www.diritto.it
- Di Gangi, M. C., (2011), *La mediazione penale quale metodo alternativo di soluzione del conflitto nella prospettiva comparatistica*, Trapani: Coppola editore.
- Diotallevi, G., (2008), *Quale futuro per la mediazione penale?*, *Quest. giust.*, pp. 18 ss.
- Eusebi, L., (2013), *La risposta al reato e il ruolo della vittima*, *Dir. pen. proc.*, pp. 527 ss.
- Fiandaca, G. (2021), *Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi*, *Sist. pen. (web)*, 21 giugno 2021.
- Fiandaca, G.-Visconti, C. (a cura di), *Punire mediare conciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, Torino: Giappichelli.
- Fiorentin, F., (2021), *Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della riforma "Cartabia"*, *Dir. pen. uomo (web)*, 6 ottobre 2021, pp. 21.
- Flor, R.-Mattevi, E., (2012), *Giustizia riparativa e mediazione in materie penali in Europa*, *Dir. pen. cont. (web)*, 2 luglio 2012.
- Gatta, G.L., (2021), *Riforma della Giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della "Legge Cartabia"*, *Sist. pen. (web)*, 15 ottobre 2021, pp. 1 ss.

- Gentile, M., (2008), Modalità di approccio alla giustizia riparativa in ambito internazionale: mediazione, conferencing, circle, restituzione, *Il giudice di pace*, pp. 1017 ss.
- Gialuz, M., (2004), Mediazione e conciliazione. In: F. Peroni-M. Gialuz, *La giustizia penale consensuale. Concordati, mediazione e conciliazione*, Torino: Utet, pp. 105.
- Grifantini, F. M., (2012), Il ruolo della vittima nel procedimento davanti alla corte penale internazionale, *Cass. pen.*, pp. 3180 ss.
- Lanza, E., (2012), Mediazione e procedimento penale minorile, in A. Pennisi (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza e processo*, 2ª ed., Milano: Giuffrè.
- La Rocca, E.N., (2021), Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021, *Arch. pen. (web)*, n. 3, pp. 1 ss.
- Lorenzetti, A.-Ribon, R., (2017), Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo, *www.giudicedonna.it.*, n. 4.
- Lorusso, S., (2013), Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?, *Dir. pen. proc.*, pp. 881 ss.
- Maci, F., (2013), Per un penale minorile partecipato: il modello delle *Family group conferences*, *Min. giust.*, n. 1, pp. 128 ss.
- Manna, A., (2021), Considerazioni critiche sulle proposte della Commissione Lattanzi in materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa, *Arch. pen.*, n. 2, pp. 1 ss.
- Mannozi, G., (2003), *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano: Giuffrè.
- Mannozi, G., (1999), *La mediazione penale*, Padova: Cedam
- Mannozi, G., (2000), Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della "Dichiarazione di Vienna", *Rass. pen. crim.*, pp. 9 ss.
- Mannozi, G. (a cura di), (2004), *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, Milano: Giuffrè.
- Mannozi, G.-Lodigiani, G. A., (2014) Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, pp. 136.
- Mannozi, G.-Lodigiani, G. A., (2017), *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino: Giappichelli.
- Marshall, T.F., (1996), *Restorative justice. An Overview*, London: Home Office.
- Martello, M., (2003), *Oltre il Conflitto. Dalla mediazione alla relazione costruttiva*, Milano: Mc Graw Hill.
- Martucci, P., (2003), voce *Vittima del reato*, *Enc. giur.* Treccani, Roma, vol. XI, pp. 1 ss.
- Martucci, P., (2005), voce *Mediazione penale*, *Enc. giur.* Treccani, Roma, vol. XIX, pp. 1;
- Mastropasqua, G., (2011), I percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione della pena, *Giur. merito*, pp. 881 ss.
- Mattevi, E., (2003), La conciliazione e la mediazione. In: Aa.Vv., *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, Milano: Ipsoa, pp. 12 ss.
- Mazzuccato, C., (2000), L'esperienza dell'Ufficio per la mediazione a Milano. In: Aa.Vv., *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*, Atti del Seminario di studi a cura dell'Ufficio centrale Giustizia minorile, Milano: Franco Angeli, 2000, pp. 143 ss.
- Mazzuccato, C., (2002), Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali. In: Aa.Vv., *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Milano: Giuffrè, pp. 155 ss.
- Mazzucato, C., (2015) Tra il dire e il fare: sfide attuali e "crisi di crescita" della giustizia riparativa in Italia. Brevi riflessioni sulla giustizia senza ritorsione in un sistema penale ancora retribuzionistico. In: F. Tenorio Teagle (a cura di), *El sistema de justicia penal y nuevas formas de observar la cuestion criminal*, Inacipe, pp. 310 ss.
- Mazzuccato, C., (2017), Giustizia riparativa. In: C. Mazzuccato-A. Visconti (a cura di), *Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per i servizi sociali, le organizzazioni che offrono assistenza alle vittime e i centri di giustizia riparativa*, pp. 123-135.

- Mazzuccato, C., (2019), "Direttiva vittime" e giustizia riparativa: problemi, sfide, prospettive. In: A. Ceretti (a cura di), *La giustizia riparativa nelle politiche educative del Comune di Milano*, Stamperia Comune di Milano, Milano: Stamperia Comune di Milano, pp. 197- 225.
- Mazzuccato, C., (2021), The state of the "art", *The international journal of restorative justice*, pp. 195-205.
- Menna, M., (2006), Mediazione penale e modelli processuali, *Dir. pen. proc.*, pp. 269 ss.
- Messner, C., (2000), Mediazione penale e nuove forme di controllo sociale, *Dei delitti e delle pene*, pp. 93 ss.
- Mestitz, A. (a cura di), (2004), *Mediazione penale: chi, come, dove e quando*, Roma: Carocci editore.
- Metta, S., (2005), Mediazione penale, *Temi romana*, pp. 385 ss.
- Micela, F., (2008), Il procedimento penale minorile in Italia tra funzione rieducativa e funzione riparativa, *Nuove esp. giust. min.*, 2008, p. 115 s.
- Moretti, B., *La violenza sessuale tra conoscenti. Analisi giuridica e criminologica di un fenomeno poco indagato*, Milano: Giuffrè, 2005.
- Morineau, J., (2016), *Lo spirito della mediazione*, Milano: Franco Angeli.
- Musacchio, V., (2008), Vittima del reato e giustizia riparativa: paradigmi del nuovo diritto penale del terzo millennio, *I diritti dell'uomo*, pp. 37 ss.
- Nicosia, P. – Bruni, A. – Dioguardi, P. – Marinelli, D., (2006), *Temi di mediazione penale*, Pisa: Plus.
- Occhiogrosso, F.P., (2005), Il cammino della mediazione, *Min. giust.*, n. 1, pp. 12 ss.
- Orlandi, R., (2006), La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia, *Riv. dir. proc.*, pp. 1171 ss.
- Orlandi, R., (2007), Verità e giustizia: osservazioni di un processualista alla luce di recenti esperienze "conciliative", in G. Mannozi – F. Ruggieri (a cura di), *Pena, riparazione e riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo millennio*, Milano: Insubria University Press, p. 152 ss.
- Ottenhof, R., (2012), Sulla tutela penale delle vittime, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, pp. 708 ss.
- Palazzo, F., (2021), I profili di diritto sostanziale della riforma penale, *Sist. pen. (web)*, 8 settembre 2021, pp. 1 ss.
- Palazzo, F., (2021), Pena e processo nelle proposte della "Commissione Lattanzi", *Leg. pen.*, 7 luglio 2021, pp. 1 ss.
- Paliero, C. E., (2007), La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia. In: Aa.Vv., *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Atti del Convegno dell'Associazione tra gli Studiosi del processo penale, Urbino 23-25 settembre 2005, Milano: Giuffrè.
- Parlato, L., (2013), La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di "ascolto effettivo" nel procedimento penale, *Cass. pen.*, pp. 3293 ss.
- Patanè, V., Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale. In: A. Mestitz, *Mediazione: chi, come, dove, quando*, Roma: Carocci, 2004, pp. 22 ss.
- Patanè, V., (2008), voce *Mediazione penale*, *Enc. dir.*, Annali, vol. II, t. I, Milano: Giuffrè, pp. 572 ss.
- Patanè, V., (2012), La tutela della vittima nel procedimento di mediazione. In: Aa.Vv., *La posizione dell'offeso nel processo penale: evoluzione della normativa, criticità e prospettive di riforma*, *Giur. it.*, pp. 487.
- Patanè, V., (2012), La tutela della vittima nel procedimento di mediazione, *Giur. it.*, pp. 485 ss.
- Paulesu, P., (2008), voce *Persona offesa dal reato*, *Enc. dir.*, Annali, vol. II, Milano: Giuffrè, pp. 593 ss.
- Pavan, G., (2013), voce *Tutela penale della vittima nel diritto penale*, *Dig. disc. pen.*, Agg. VII, Torino: Utet, pp. 604 ss.
- Pilla, V., (2008), La mediazione penale, *Min. giust.*, pp. 89 ss.;
- Pisani, M., (1989), Per le vittime del reato, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, pp. 465 ss.
- Pisapia, G., (1993), Nella terra di mezzo, *Rass. it. crim.*, pp. 510.
- Pisapia, G. – Antonucci D., (1997), *La sfida della mediazione*, Padova: Cedam.
- Pulitanò, D., (2021), Una svolta importante nella politica penale, *Leg. pen.*, 15 giugno 2021, pp. 1 ss.

- Reggio, F., 2020, La nave di Milinda. La *Restorative justice* fra conquiste e sfide ancora aperte, in C. Sarra-F. Reggio, *Diritto, metodologia giuridica e composizione del conflitto*, Padova: Primiceri, pp. 11-100.
- Renzetti, S., (2014), La mediazione nel microsistema penale minorile, *Riv. dir. proc.*, pp. 642 ss.
- Riponti, D., (1995), La vittima nel quadro della giustizia penale. In: G. Ponti (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano: Giuffrè, pp. 53 ss.
- Romano, A., (2011), Il conflitto e la mediazione, *Rass. pen. crim.*, 2011, pp. 48 ss.
- Romano, B.-Marandola, A., (2021) *Riforma Cartabia. La prescrizione, l'improcedibilità e le altre norme immediatamente precettive*, Pisa: Pacini Giuridica.
- Romano, B., (2021), La riforma del sistema penale secondo la Commissione Lattanzi, *Leg. pen.*, 23 giugno 2021, p. 1 ss.
- Rossetti, M.-Sirotti Gaudenzi, E., (2021), *La Riforma del processo penale. In G.U. n. 237 del 4/10/2021. Guida pratica con tabella di raffronto delle novità normative*, Bologna: Revelino.
- Ruggieri, F., (1985), Diversion: dall'utopia sociologica al pragmatismo processuale, *Cass. pen.*, p. 533 ss.
- Ruggieri, F., (2008), voce *Mediazione*. In: G. Spangher G. (a cura di), *Dizionario sistematico di procedura penale*, Milano: il Sole-24 ore, pp. 751 ss.
- Ruggieri, F., (2007), Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio giudiziario europeo, *Cass. pen.*, pp. 4329 ss.
- Ruotolo, M., (2019), Reati ostativi e permessi premio, *Sist. pen. (web)*, 12 dicembre 2019.
- Scardaccione, G., (1997), Nuovi modelli di giustizia riparativa e mediazione penale, *Rass. pen. crim.*, pp. 11 ss.
- Scardaccione, G., (2001), La mediazione penale: ipotesi per una valutazione delle esperienze attualmente in corso nell'amministrazione della giustizia minorile, *Rass. it. crim.*, pp. 160 ss.
- Scardaccione, G.-Baldry, A.-Scali, M., (1998), *La mediazione penale. Ipotesi di intervento nella giustizia minorile*, Milano: Giuffrè.
- Scivoletto, C., (2009), La mediazione penale nel sistema minorile italiano. In: C. Scivoletto (a cura di), *Mediazione penale minorile. Rappresentazioni e pratiche*, Milano: Franco Angeli, pp. 43 ss.
- Scivoletto, C., (2012), Riparazione e cura nella mediazione penale minorile, *Min. giust.*, n. 1, pp. 379.
- Scomparin, L., (2004), Quale giustizia riparativa dopo la conclusione del processo?, *Leg. pen.*, n. 2, p. 412.
- Spaventi, L., (2009), Vittime dei reati e risarcimento del danno, *Dir. pen. proc.*, pp. 757 ss.
- Talani, M., (2010), Riflessioni in tema di mediazione penale, *Ind. pen.*, pp. 161 ss.
- Tigano, S., (2006), Giustizia riparativa e mediazione penale, *Rass. pen. crim.*, pp. 25 ss.
- Tramontano, G., (2010), Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti, *Rass. pen. crim.*, pp. 54 ss.
- Tramontano, G., (2011), Mediazione e processo nel sistema penale, *Riv. pen.*, pp. 255 ss.
- Tramontano, L., (2010), Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti, *Rass. pen. crim.*, pp. 49 ss.
- Turlon, F., (2013), Per una giustizia penale mediativa e riparativa, *Min. giust.*, n. 1, pp. 145 ss.
- Ubertis, G., (2005), Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, pp. 1321 ss.
- Vassallo, A., (2006), Brevi riflessioni in tema di mediazione penale a seguito di un recente incontro di studio, *Cass. pen.*, pp. 2635.
- Vezzadini, S., (2003), *Mediazione penale fra vittima ed autore di reato. Esperienze statunitensi, francesi ed italiane a confronto*, Bologna: Clueb.
- Vigoni, D., (2011), *La metamorfosi della pena nella dinamica dell'ordinamento*, Milano: Giuffrè.
- Zagrebel'sky, G.-Martini, C.M., (2003), *La domanda di giustizia*, Torino: Einaudi.
- Zehr, H., (1990), *Changing Lenses. A new Focus for Crime and Justice*, Scottsdale: Herald Press.

Zullo, G., (2022), Giustizia riparativa e processo penale: panoramica della normativa vigente e prospettive evolutive alla luce delle novità introdotte dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 (cd. Riforma Cartabia), *www.dirittoigiustiziaecostituzione.it*, 11 marzo 2022.